

3. IL NUOVO ARTICOLO 615QUINQUIES C.P. (ARTICOLO 4)

ART. 4

Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale

1. *L'articolo 615quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:*

«Art. 615quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

COMMENTO

L'articolo 4 della legge 48/2008 riformula il testo dell'art. 615 quinquies che, nella sua formulazione originaria, puniva «*chiunque diffonde, comuni-*

(6) L'art. 1 del Decreto legislativo 7-3-2005, n. 82 (Codice amministrazione digitale) definisce la «firma elettronica» come «l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica»; la «firma elettronica qualificata» come «la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma»; la «firma digitale» come «un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».

ca o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento».

La norma mirava e mira tuttora, come si vedrà, a reprimere la diffusione dei *virus* informatici, quei programmi, cioè, che si attivano da soli ad un dato momento temporale od al verificarsi di una certa condizione e sono forieri di gravi danni ai sistemi informatici e telematici, utilizzati spesso per scopi di sabotaggio (7).

L'art. 615quinquies c.p. costituisce uno strumento di tutela giuridica diretto a «prevenire», prima ancora che reprimere, una serie di condotte oggettivamente valutate come particolarmente insidiose ed intrinsecamente nocive per la funzionalità di sistemi, dati o programmi.

Prima di esaminare nello specifico la nuova disposizione non pare inopportuno soffermarsi brevemente sul concetto di sistema informatico.

Ora, l'articolo 1 della Convenzione definiva «sistema informatico» qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Il nostro legislatore, rifuggendo da qualsiasi tecnica definitoria, non ha recepito la previsione ed occorre quindi rifarsi inevitabilmente all'opera interpretativa della giurisprudenza ed in particolare della Suprema Corte che ha precisato come deve ritenersi «sistema informatico», secondo la ricorrente espressione utilizzata nella L. 547/93 «*un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate — per mezzo di un'attività di «codificazione» e «decodificazione» — dalla «registrazione» o «memorizzazione», per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati», cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente» (8).*

Non dissimile è la posizione di chi ha affermato che per sistema informatico deve intendersi un sistema costituito, di regola, da più elaboratori

(7) PICA, *Reati informatici e telematici, Digesto delle discipline penalistiche - Aggiornamento*, Torino, 2000, pag. 533.

(8) Così espressamente Cass. 14-12-1999, n. 3067. Tale definizione è stata ripetuta recentemente da Cass. 31-7-2007, n. 31135.

collegati tra loro per scambiare dati oppure da ogni macchina elettronica che presenti una connessione organica di elementi funzionale ad uno scopo e che utilizzi un microprocessore per l'elaborazione di dati binari (BIT), purchè sia dotata di propria autonomia, cioè in grado di svolgere il lavoro comandato senza ricorrere all'ausilio di altri sistemi (es., pc. collegato alla stampante per elaborazione testi). Si ritiene, inoltre, che più sistemi informatici possano occasionalmente collegarsi tra loro per ottenere informazioni o scambiare e prelevare dati.

Con l'espressione sistema telematico si intende invece un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni (9).

Ciò posto, nel ritornare all'articolo 4, legge 48/2008, va osservato che l'originaria formulazione dell'articolo 615quinquies era apparsa sin dall'inizio poco felice dal momento che il legislatore aveva equiparato, a fini penali, la destinazione «intenzionale» di un programma al danneggiamento ovvero all'alterazione del funzionamento di sistemi, dati o programmi con la semplice possibilità che tali eventi si verificano «per effetto» di un programma.

Se poi si aggiunge che veniva punita anche la consegna di un programma che aveva per effetto il danneggiamento di un sistema informatico, si aveva la conseguenza paradossale che si sarebbe dovuto ritenere punibile ad esempio anche chi avesse consegnato un dischetto contenente il programma che aveva cagionato il danno, al tecnico che deve riparare il computer rovinato dal *virus*.

Dinanzi a tali conseguenze si era sostenuto in dottrina, del tutto plausibilmente, che la *consegna* doveva ritenersi penalmente illecita solo se effettuata con l'intenzione di comunicare il *virus* al sistema di chi riceve il supporto contenente il programma nocivo e, dunque, con la piena coscienza di chi lo consegna e nell'inconsapevolezza del ricevente (10).

Del resto la stessa lettera della norma consentiva di limitare la rilevanza penale dell'attività di consegna che fosse effettuata allo scopo di danneggiare un sistema informatico.

Comunque, stante l'oggettiva incertezza del testo normativo, è apparsa quanto mai opportuna la riformulazione dell'615quinquies che, nel testo attuale, punisce solo le condotte poste in essere, *allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.*

(9) CALICE, op. cit., pag. 5.

(10) PICA, op. cit. pag. 534.

L'elemento soggettivo del reato è stato, dunque, circoscritto al dolo specifico, con la conseguenza che dovrebbero essere risolti i problemi interpretativi sopra esposti.

Nei primi commenti alla norma si è però rilevato che anche l'attuale formulazione si presta a qualche considerazione critica: infatti in precedenza si considerava pacifico che dovesse essere il software medesimo a dover possedere la caratteristica obiettiva di avere per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico e telematico.

Con la nuova disposizione, si è osservato, l'attenzione si sposterebbe non più sul fatto oggettivo della potenzialità dannosa del programma (o del dispositivo), ma sul profilo soggettivo, ossia sullo scopo per cui un soggetto agente acquisisca, produca, si procuri o diffonda il programma stesso, con il rischio, non meramente ipotetico, di criminalizzare la detenzione di programmi che, pur pienamente leciti, abbiano comunque l'effetto di danneggiare un sistema informatico o i dati in esso contenuti, quali ad esempio i programmi di partizionamento dell'hard disk che, se usati in maniera non appropriata, possono portare ad estesi danneggiamenti dei dati, ovvero ad alterazioni del funzionamento di un sistema informatico (11).

La critica non convince: innanzitutto il testo, per come riformulato, incrimina la condotta del *procurarsi* che appare essere qualcosa di diverso dalla mera detenzione.

Ma quand'anche si volesse ritenere che la detenzione sia ricompresa nel procurarsi, è indubbio che tale condotta in tanto è punibile in quanto il soggetto agisca allo scopo di danneggiare illecitamente sistemi altrui, il che appare meritevole di sanzione penale.

Del resto la formulazione precedente era infelice proprio perché sembrava prescindere dall'intenzione dell'agente e la stessa Convenzione di Budapest, all'articolo 6, imponeva la punibilità dell'*approvvigionamento per l'uso*.

Anzi va osservato che la stessa Convenzione consentiva agli Stati membri di incriminare la condotta di possesso solo nel caso in un soggetto disponesse di un certo numero di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici atti a danneggiare un sistema informatico o telematico.

In ogni caso la mancata previsione di una soglia numerica non esclude che il numero (specie se consistente) degli apparecchi o dispositivi possa essere preso in considerazione per la dimostrazione della finalità illecita del possessore e quindi rilevare come elemento di prova al fine della sussistenza del dolo specifico (12).

(11) V. CUNIBERTI-GALLUS-MICOZZI-ATERNO, *Commento, cit.*, p. 8.

(12) G. AMATO, *Contrasto specifico all'uso di dispositivi, Guida al diritto*, 2008, p. 58.

Accanto alla sopra esaminata rivisitazione dell'elemento soggettivo del reato, la norma ha inciso anche sull'elemento materiale della condotta, estendendo il raggio delle condotte punibili.

Infatti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione di Budapest, la norma sanziona non soltanto le condotte afferenti i «programmi informatici», ma anche «le apparecchiature» e i «dispositivi», il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

Inoltre mentre il previgente testo dell'art. 615quinquies mirava alla punizione di chiunque *diffonde, comunica o consegna*, il nuovo testo punisce anche le condotte di chi *procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*, aventi lo scopo di danneggiamento.

Anche tale estensione è quanto mai opportuna dal momento che la precedente formulazione poteva lasciare impunte condotte di riproduzione, etc.. ugualmente pericolose, perché accrescono il mercato illecito attraverso l'immissione *ex novo* di dispositivi o programmi illeciti.

Si è poi introdotto l'avverbio *illecitamente*: l'aggiunta appare pleonastica dal momento che appare evidente che il danneggiamento in tanto è punibile in quanto illecito, commesso cioè al di fuori di qualsiasi norma che lo autorizza o lo impone.

Anche nel nuovo testo continua a non essere penalmente rilevante la semplice *creazione* dei programmi nocivi: tale scelta appare dettata oltre che da considerazioni pratiche di accertamento e di prova del fatto, che avrebbero vanificato l'efficacia di un tale divieto, anche dall'intento di non incidere negativamente su momenti creativi dell'attività umana, fin quando restano nella sfera privata di libertà dell'agente, senza assumere pericolosità sociale.

È rimasta inalterata la pena: reclusione sino a due anni e la multa sino ad euro 10.329.

Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale

1. L'articolo 635bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 635bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque